

fica, gli obblighi dei proprietari e la sanzione di espropriazione per inosservanza di tali obblighi. Ad integrazione di questi articoli furono inserite altre norme connesse al concetto di bonifica integrale e relative al « riordinamento della proprietà rurale » (art. 846-856 Codice Civile).

In esse vengono accolti i principi della ricomposizione fondiaria (estesa a tutti i terreni, mentre nella legge del 1933 veniva prevista solo laddove essa veniva riconosciuta necessaria ai fini della bonifica), del divieto di frazionare la « minima unità colturale », del « piano di riordinamento fondiario » e del relativo « consorzio a scopo di ricomposizione fondiaria ».

Si tratta, come si vede, d'un « corpus » di disposizioni che definiscono compiutamente l'esigenza di affrontare alla radice taluni mali tradizionali dell'agricoltura italiana e che appare, rispetto ai tempi in cui è stato formulato, decisamente avanzato: purtroppo tale complesso di norme ha avuto applicazione scarsa per quanto concerne la bonifica e nessuna — anche per mancanza delle necessarie norme regolamentari e integrative — per quanto riguarda la ricomposizione fondiaria. Nel frattempo i problemi dell'assetto agricolo, sotto la spinta del tumultuoso e rapido progresso industriale (con le rilevanti conseguenze che esso ha avuto nel settore agricolo) e dei notevoli passi avanti ottenuti attraverso lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura, specie per quanto concerne i livelli della produttività, hanno subito radicali trasformazioni che hanno inciso profondamente sull'ordinamento agricolo e sul regime fondiario.

Per questi motivi pare opportuno un adattamento sia nelle norme di diritto privato che nella politica agraria in modo da disporre di strumenti realmente adeguati alla natura e al rilievo delle trasformazioni che oggi si reputano necessarie per l'ammodernamento dell'agricoltura nel nostro Paese (1).

1. 2. Gli enti di riforma

Già fin dal 1934, secondo quanto riferisce il Serpieri (2) era viva la discussione in Italia tra chi, fondandosi sull'esperienza recente dell'Opera Nazionale Combattenti nell'Agro Pontino (3), « giudicava il Consorzio organo inadatto a realizzare la trasformazione agraria, perchè in sostanza espressione di proprietari poco disposti ad attuarla, ed invocavano quindi l'azione degli Enti di Bonifica, con facoltà e compiti analoghi a quelli dell'O.N.C., ed altri che chiedevano invece la continuazione delle direttive fissate dalla legge del 1933 » (4).

Prevalse, come è noto, la seconda impostazione, sia pure con qualche correttivo proposto, ma non attuato in concreto, per garantire il rispetto delle finalità pubbliche della bonifica, fino a quando con la legge 2/1/1940 n. 1, sulla colonizzazione del latifondo siciliano, si operò un passo innanzi, almeno per quanto concerne quella Regione, anche se al previsto Ente di Colonizzazione non vennero riconosciuti i poteri dell'Opera Nazionale Combattenti. Infatti solo eccezionalmente tale Ente poteva valersi dell'esproprio dei vecchi proprietari per costituire piccole aziende contadine; di regola esso doveva promuovere la trasformazione con la collaborazione degli stessi proprietari (5).

(1) Per un'interpretazione più moderna della bonifica cfr. G. G. Dell'Angelo, « Condizioni per un contributo della bonifica allo sviluppo agricolo » in Atti della Conferenza Nazionale del Mondo rurale e dell'agricoltura - Studi e Monografie Vol. I. - Roma 1961.

(2) A. Serpieri, op. cit., pag. 143 e seg.

(3) Compiuta la bonifica idraulica dal Consorzio, qui l'O.N.C. era intervenuta acquistando od espropriando (ne aveva facoltà) e successivamente appoderando e distribuendo le terre a nuove famiglie coloniche.

(4) A. Serpieri ibidem.

(5) « Per adempiere agli obblighi di trasformazione agraria impostigli, il proprietario non è posto fin da principio in condizione di dover scegliere tra la definitiva rinuncia - totale o parziale - alla proprietà del suo latifondo, e la diretta assunzione del compito di trasformarlo: egli ha una terza via possibile: quella cioè di cedere il latifondo temporaneamente all'Ente, che procede a trasformarlo: compiuta quest'opera il proprietario ha il diritto o di essere di nuovo immesso nella proprietà di tutta o di parte della terra così trasformata, corrispondendo il costo delle opere eseguite; o invece di rinunciare definitivamente ad essa. La scelta può dunque avvenire in un momento nel quale il proprietario ha maggiori elementi per il suo giudizio... »

«...Anche dove la trasformazione è attuata dai vecchi proprietari, e dove essi sono reintegrati nella loro proprietà trasformata dall'Ente, essi sono tenuti a seguire rigide direttive di trasformazione, fondata sull'appoderamento: esse si spingono fino ad imporre un'adeguata direzione tecnica e a regolare i rapporti tra proprietario e famiglie coloniche (mezzadrie miglioratarie) ». A. Serpieri: ibidem pag. 148.